

SEDUTA DEL COMITATO PERMANENTE DEL 22 DICEMBRE 1914

Presiede il V. Presidente Magaldi: Sono presenti i componenti del Comitato: Verardo, Tocci, Beneduce. Funge da Segretario il Prof. Beneduce.

1.- INDENNIZZO PER

LAVORI DI RIPRISTINO NEI LOCALI DI VIA GENOVA. Il Direttore Generale riferisce in merito ad una richiesta di indennizzo per lavori di ripristino da effettuarsi nei

locali già occupati dall'Istituto in Via Genova N.18 di proprietà della Signora Ida Romizzi Pascucci.

" Con contratto in data 1° dicembre 912 registrato agli atti privati il 23 gennaio 1913 al N.40081 l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni prendeva in affitto dalla Signora Ida Romizzi Pascucci tre appartamenti nel palazzo, di proprietà di detta Signora, sito in via Genova N.18 dal 10 gennaio 1913 al 30 novembre 1914/

Giunti alla scadenza del detto contratto la proprietaria, alla consegna dei locali da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, reclamava che venissero eseguiti in detti locali alcuni lavori di ripristino valendosi dell'art. 2 del contratto di locazione nel quale è stabilito che l'Istituto si obbliga a riconsegnare i locali nello stato in cui li ha ricevuti.

La prima richiesta fatta dalla proprietaria si aggirava sulla cifra di L.350 che l'Ufficio Economato riuscì a ridurre a 325 prima ed a 297 in un ultimo dibattito.



Considerando che, qualora l'Istituto Nazionale dovesse curare direttamente le riparazioni da eseguirsi incontrerebbe una spesa forse superiore, non certo inferiore alle L.300 con l'inconveniente di rimanere ancora vincolato fino ad ultimazione di detti lavori al contratto di locazione. Considerando inoltre che la cifra di L. 297 verrà ridotta a circa 260 pel rimborso che si otterrà dagli inquilini che l'Istituto Nazionale ha immesso nei detti locali (valendosi di apposita clausola contrattuale) quando essi non poterono più essere utilizzati dall'Istituto; si propone l'accettazione della richiesta di L. 297 fatta dalla Signora Ida Romizzi Pascucci per completa liberazione dell'Istituto dal contratto anzidetto.

"Detta somma verrebbe dedotta dalla cauzione di L. 1600 che l'Istituto ha depositato presso la Signora Ida Romizzi Pascucci "

Il Comitato sentita la relazione del Direttore Generale dà parere favorevole a che si transigga sulla richiesta di indennizzo fatta dalla Signora Ida Romizzi Pascucci, sulla base delle somme a carico dell'Istituto di L.297.

=====

2.- LOCALI DELL'UFFICIO SPECIALE IN GENOVA.

Il Direttore Generale riferisce in merito all'affitto dei locali necessari per l'Ufficio Speciale di Riassicurazione di rischi di guerra in navigazione, avente sede in Genova.

Il Comitato dà mandato al Direttore Generale di trattare per il meglio, entro i limiti di L.2600 da corrisposta di affitto per sei mesi.



3.- DIRITTI DI RIATTIVAZIONE. "GENERALI DI VENEZIA".

Il Direttore Generale riferisce in merito al la proposta della Compagnia "Generali di Venezia" per la riattivazione dei contratti COMI e FINO per i quali ^{po quando si date} ~~della data di~~ avviso all'Istituto del cambia- ment della riattivazioni dei premi era già trascor- so il termine di comporto al pagamento dei premi stessi, ma la Compagnia non ritenne ^{nesso} di applicare il diritto di riattivazione nella misura del 2 % del capitale.

Il Comitato, considerato il breve ritardo nel pagamento del premio per entrambi i contratti, ri- tiene che ¹ convenga sempre ² anche per casi analoghi, entro i limiti della correntezza commerciale, ade- rare ai provvedimenti di riattivazione pronunziati dalle Compagnie autorizzate.

----- ^{degli anni di premio}

4.- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVISORIE DI ACQUISIZIONE PER INTE- RESSE DI FRAZIONAMENTO ("Adriatica di Sicurtà")

Il Direttore Generale riferisce in merito al- la questione sorta con le Compagnie autorizzate con- cernenti la liquidazione delle provvisorie di acqui- zizione anche sugli interessi di frazionamento.

Il Direttore riferisce ^{che} la sola Compagnia "A- driatica" ha replicato con lettera 9 dicembre 1914, sostenendo:

1°) che la lettera dell'Istituto con la qua- le si addivenne al forfait parla di rimborso delle spese di acquisizione da farsi nella misura del 63 % del premio di primo anno, senza fare alcun cenno al la differenza tra premio di tariffe e premio amen-

tato degli interessi di frazionamento.

2°) Che le spese di acquisizione della Compagnia non sono costituite soltanto dalle provvigioni ma anche dagli stipendi, diarie, indennità di viaggio, ecc. Si ritiene quindi giusto - dato che l'Istituto rimborsa soltanto semestralmente o trimestralmente le spese di acquisizione per affari combinati con rateazione semestrale o trimestrale - che venga in qualche guisa indennizzata la perdita degli interessi che la Compagnia in questi due ultimi casi va a sopportare per il fatto di avere già pagato anticipatamente quella parte delle spese di acquisizione che, come è detto, è costituita da stipendi, diarie, indennità di viaggio, ecc.

3°) Che tale provvigione corrisposta anche sugli interessi di frazionamento rappresenta pure un premio per il rischio che la Compagnia corre nel non ricevere tutte le rate di completamento dell'annata in corso, in caso di morte dell'assicurato. "

Il Comitato, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime l'avviso che si debba mantenere ferma ~~le~~ ^{per tempo} ~~deliberazioni~~ ^{dei} del Consiglio in data 16 novembre, ~~poiché~~ ^{per tempo} ~~del~~ ^{forfait} ~~forfait~~ ^{convenuto} tra l'Istituto e Compagnie autorizzate ^{la provvigione} ~~si~~ ^{si} commisura, come dalla precisa dizione della convenzione, ~~ma~~ ^{il} premio del primo anno di durata del contratto.

~~Il Comitato ha osservato pure che~~ ⁶⁾ il frazionamento è un'agevolazione concessa dalle compagnie agli assicurati al fine di rendere accessibile l'assicurazione anche ^{se} ~~per~~ ^{la} ~~periodicità~~ ^{del} ~~del~~ ^{proprio} ~~red~~ ^{red}

a) 2° Referenza del

da colui che

dito, non potesse, disporre in una sola volta, anticipatamente, dell'ammontare del premio annuo.

~~Il Comitato ha considerato pure che la misura dell'interesse di frazionamento adottata dalle Compagnie autorizzate copre appena l'impresa assicuratrice del rischio di premorienza ^{de rita con il caso} e il completo pagamento dell'annata di premio e del mancato reddito ^{del mancato} per ~~il~~ ^{in ipotesi} ~~consentito~~ ^{del mancato} frazionamento ^{anticipato} del premio ^{avanzato}. ^{in base alle quali ipotesi sono stabiliti le tariffe}. ~~Anche quindi~~ ^{il Comitato ha per lavoro fatto} la misura dell'interesse di frazionamento ^{e viceversa} che non consente profitti, ~~documenta~~ ^{equità della} la giustificazione della ~~tesi~~ ^{tesi} sostenuta dall'Istituto.~~

nel fatto che

=====

5.- SINISTRO SPINELLI.

Il Direttore Generale riferisce in merito al sinistro Spinelli su polizza emessa dalla Compagnia "La Danubio".

" La spett. Compagnia "Danubio" trasmise il 17 luglio 1914 una polizza in cessione per il capitale di L.10.000, stipulata il 30 maggio 1914 in testa del Sig. Alessandro Spinelli e regolarizzata il 20 giugno successivo.

Mentre tale polizza non era ancora stata accettata in cessione, si ebbe notizia della morte dell'assicurato avvenuta per incidente automobilistico il 13 luglio 1914.

Nulla vi è da opporre per la liquidazione di tale sinistro poichè, per la convenzione interceduta con le Compagnie autorizzate ad operare, l'impegno dell'Istituto Nazionale decorre e termina nello stesso momento in cui decorre e termina il rischio per

la Compagnia.

Avuta ora la relativa copia di quietanza di liquidazione, non resta altro che passare l'accredito alla "Danubio" della quota proporzionale al nostro debito in L.4.000."

Il Comitato prende atto della comunicazione del Direttore Generale.

=====

6.- "ALLEANZA" . PROPOSTA DI CESSIONE DI DUE POLIZZE DI ASSICURAZIONE.

Il Direttore Generale riferisce sulla proposta della Compagnia l'"Alleanza" di cessione all'Istituto di due polizze già appartenenti al portafoglio estero della predetta Compagnia.

Trattasi di polizze intestate a due Consoli di S.M. il Re D'Italia, già residenti all'estero.

L'Alleanza chiederebbe che per detti contratti siano mantenute le condizioni di cessione ad essa fatte dalla Compagnia rilevatarie del suo portafoglio estero (Union et Phenix Espagnol) e cioè: versamento all'Istituto della riserva matematica H^m 4 %, sotto deduzione di un compenso pari ad una annualità di premio.

Il Comitato esprime in massima parere favorevole alla accettazione della cessione dei due contratti sopra menzionati, alla condizione proposta dal Direttore Generale e cioè che la Compagnia ceda alle Istitute i due contratti stessi contro versamento della riserva H^m 3 1/2 %.

=====

7.- QUESTIONE CATALDI - AGENZIA COSENZA.

Il Direttore Generale riferisce che la Signora Maria Guida, procuratrice della signora Rosina Cataldi nei Sannicandro, Contraente - assicurata della polizza emessa dalla Società "New York" sotto il N. 4605293, versò l'importo del premio scaduto in agosto 1913 sulla polizza stessa, nelle mani del sig. Avv. Raffaele De Luca - Produttore professionista pel Circondario di Paola nel territorio dell'Agenzia Generale di Cosenza - senza ritirarne la quietanza.

Trascorso qualche tempo, e nessuno presentandosi pel pagamento del suddetto premio, l'Agenzia generale respinse la quietanza alla Direzione. Ma successivamente, la richiesta ripetuta e persistente di tal documento da parte della prefata Signora, mise in luce ciò che era accaduto: vale a dire che l'avv. De Luca aveva indebitamente trattenuta la somma da lui riscossa senza renderne conto all'Agenzia e senza quindi occuparsi di ritirare e consegnare a chi di dovere la quietanza.

"Tutto ciò è emerso anche dall'inchiesta condotta dall'Ispettore sig. Mancini.

Tuttavia, per definire nel miglior modo la questione e per non sollevare polemiche e critiche sempre pregiudizievoli, l'Istituto decise che fosse consegnata la quietanza alla Signora Guida; e poichè essa nel frattempo aveva pagato anche il premio del 1914, furono mandate ambedue le quietan

ze all'Agenzia di Cosenza con lettera dell'8 ottobre p.p. in cui si regolava , con una differenza a debito dell'assicurata, il conto del suo dare in dipendenza delle minor somme pagate rispetto a quelle dovutecci .

Con la lettera stessa però si stabiliva , e con successive si dimostrava , la responsabilità dell'Agenzia ~~nel~~ fatto dell'avv. De Luca ai danni della Signora Guida, invocando il Capitolato di nomina in cui si legge : "L'Agente Generale è responsabile in proprio verso l'Istituto degli atti degli Agenti locali e del personale produttore."

L'Agente di Cosenza non sembra convenire delle nostre regioni, ^{a. N. N. Sulla Direzione} e si rifiuta di addossarsi qualsiasi responsabilità nell'accaduto, allegando che l'Agente Generale è responsabile in proprio delle malversazioni compiute dal personale dipendente solo quando gli atti dei funzionari pertino nocumento all'Istituto, e solo quando le malversazioni avvengano con titoli che la Direzione affida all'Agente Generale. Nel caso in questione egli è d'avviso che l'operato dell'avv. De Luca non possa aver creato responsabilità all'Istituto in quanto la quietanza non ritirata dalla signora Guida fu da lui restituita all'Ufficio competente, e che pertanto il deposito fatto dalla prefata signora deve considerarsi come fiduciario, nel quale nulla avrebbe a che vedere la Direzione Generale e l'Agenzia.

Di fronte a tali obiezioni si è creduto so-

prassedere ad ogni decisione definitiva circa la questione della responsabilità, e si è scritto all'Agencia che, lasciando pel momento impregiudicata la questione stessa, è necessario ed urgente sia definita la pendanza nei riguardi della signora Guida, col regolamento delle somme dovute come da lettera dell'8 ottobre di questa Direzione.

Si sottopone ora la pratica all'esame del ~~Comitato On~~ Comitato, per conoscere:

1°) Se nei confronti della signora Guida, ed a discarico di ogni responsabilità da parte dello Istituto, possa sostenersi la irregolarità da lei commessa col versare una somma senza ritirare la quietanza. (Si avverte che per comunicazioni dell'Agente Generale e dell'Ispettore, l'Avv. De Luca aveva incarico ufficiale dall'Agente Locale di Paola On. Gustavo Pizzini, di curare gli incassi dei premi).

2°) Se nei riguardi dell'Agencia Generale possano accettarsi le ragioni addotte per scagionarsi da ogni responsabilità nei riflessi dell'atto com pito dall'avv. De Luca. "

Il Comitato su conforme proposta del Direttore Generale,

considerate le condizioni speciali nelle quali i rapporti tra la Signora Guida e l'Agente pro duttore De Luca si svlsero,

esprime l'avviso che si debba liquidare la posizione con la Signora Guida, sperando tutte le pratiche per il recupero da parte dell'Agente De Luca della somma della quale egli si è appre-



priato.

=====

8. RISCATTO DELLA POLIZZA MARAFFIO =

Il Direttore Generale riferisce in merito al riscatto di una polizza intestata al Reverendo Don Cesare Maraffio ceduta all'Istituto dalla Società Cattolica di assicurazioni di Verona.

Il Direttore riferisce che il Reverendo Don Cesare Maraffio fino dai primi del 1913 fece domanda alla Società Cattolica di Assicurazioni per ottenere il riscatto della sua polizza 1157 emessa il 3 agosto 1900 in categoria mista a 20 anni, pel capitale di L. 4000.

Questa comunicazione ~~xx~~ fu data dalla Compagnia stessa, la quale, in seguito a nostra analoghi richiesta, trasmise i documenti che l'assicurato aveva a tal uopo prodotti. Tali documenti consistevano : nell'esemplare della polizza originaria, nella quietanza dell'ultimo premio semestrale pagato, e nella fede di nascita dell'assicurato. Il valore di riscatto fu quindi calcolato sul capitale originario di L. 4.000 ed in base all'ultimo premio pagato a scadenza 3 febbraio 1912. Ne risultò una somma di L. 1649,85, che fu liquidata il 16 settembre 1913 pel tramite dell'Agenzia Generale di Como.

Senonché il successivo esame della pratica condusse a constatare che la Cattolica, precedentemente alla cessione del portafoglio aveva ridotta la polizza, in proporzione ai premi pagati, a lire 1457, estinguendo d'ufficio all'atto

dell'operazione un prestito che l'assicurato aveva avuto di L. 500.

Il fatto di essere stata presentata la polizza originale, e non quella liberata ingenerò l'equivoco nel quale l'ufficio è incorso.

Fu subito nuovamente calcolato il valore di riscatto in base al capitale così ridotto e ne risultò una cifra minore di L. 1001,60.

Invitato l'assicurato a rifondere la differenza di L. 648,25 ~~xxxxx~~ erroneamente versatagli in più e da lui indebitamente percetta, egli, riconosciute giuste le nostre ragioni, vi ha in massima annuito. Chiede però che in considerazione del danno che la svista dell'Istituto gli ha procurato, in quanto la somma versatagli è stata da lui impiegata in acquisti e spese che in difetto di essa non avrebbe fatta, gli sia accordato un abbuono su tal rimborso nella misura di un terzo della somma, e che i due terzi di essa in L. 432, possano da lui essere corrisposti in quattro rate semestrali di L. 108 ciascuna. Offre inoltre garanzia all'Istituto pel caso di morte, con la polizza 20952 emessa dall'Istituto il 7 novembre 1913.

Il Comitato, esprime l'avviso che si possa consentire la liquidazione della pendenza contro impegno di rivalsa da parte del Maraffio all'Istituto della somma di L. 491,01, differenza fra il ~~xxxxx~~ valore di riscatto corrisposto al Maraffio e la riserva matematica trasferita dal-

la vincita su
la Compagnia cedente; *garantita* dall'accensione
di un prestito sulla polizza 20952 che ~~non~~ lo
stesso Maraffio ^{ha in essere} ~~ebbe~~ e stipulato con l'Istituto
in data 7 novembre 1913.